

REGOLAMENTO (CE) N. 636/94 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 1994

**recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 3337/93 che stabilisce misure
eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in una regione di produzione del Belgio, con il regolamento (CE) n. 3337/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/94⁽⁴⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che è necessario adattare il prezzo di acquisto all'attuale situazione del mercato, tenendo conto dell'aumento dei prezzi di mercato a partire dal 7 marzo 1994;

considerando che, a seguito della comparsa di un nuovo caso di peste suina classica, alla fine del febbraio 1994 le autorità del Belgio hanno esteso ad una nuova zona le restrizioni veterinarie e commerciali; che è necessario estendere il regime di acquisto previsto dal regolamento (CE) n. 3337/93 agli animali provenienti da tale zona, a decorrere dal 7 marzo 1994;

considerando che la zona circostante il comune di Wingene non è più soggetta alle restrizioni veterinarie e commerciali e che occorre pertanto escluderla dal regime di acquisto previsto dal regolamento (CE) n. 3337/93;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

considerando che nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3337/93, applicato a decorrere dal 9 febbraio 1994, è stato riscontrato un errore; che è necessario rettificarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3337/93 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 4 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, l'importo di • 105 ECU • è sostituito da • 110 ECU • e l'importo di • 89 ECU • è sostituito da • 94 ECU •;
- b) al paragrafo 2, l'importo di • 30 ECU • è sostituito da • 36 ECU • e l'importo di • 25,5 ECU • è sostituito da • 31 ECU •;
- c) al paragrafo 3, l'importo di • 23 ECU • è sostituito da • 29 ECU • e l'importo di • 19,5 ECU • è sostituito da • 25 ECU •.

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 1994. Tuttavia, l'inserimento della lettera i) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3337/93 si applica a decorrere dal 9 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 1.